

Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)

10857/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0161(NLE)

ECOFIN 857
UEM 285
FIN 924
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 4 ottobre 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi
Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dei Paesi Bassi l'8 luglio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 4 ottobre 2022 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 17 ottobre 2023³, del 5 novembre 2024⁴, del 13 maggio 2025⁵ e del 20 gennaio 2026⁶.
- (2) Il 22 maggio 2026 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022, in quanto ritengono che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. I Paesi Bassi hanno presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dai Paesi Bassi a causa di circostanze oggettive riguardano 12 misure.

² Cfr. documenti ST 12275/22 e ST 12275/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 13613/23 , ST 13613/23 REV 1 (en) e ST 13613/23 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 13789/24 e ST 13789/24 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 8132/25 e ST 8132/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. documenti ST 17030/25 e ST 17030/25 ADD1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) I Paesi Bassi hanno spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa dell'elevato onere amministrativo necessario per verificarne l'attuazione. Si tratta della misura C1.1 I1 (Energia eolica offshore). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) I Paesi Bassi hanno spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa di una combinazione di ritardi nella fornitura di attrezzature, difficoltà tecniche e problematiche derivanti dalla congestione della rete che si è deteriorata, in particolare in zone importanti per l'attuazione della misura. Si tratta della misura C1.1 I3 (Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto Servizi a emissioni zero (ZES)). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) I Paesi Bassi hanno spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa di ritardi derivanti da precipitazioni eccezionalmente intense che hanno impedito lo svolgimento dei lavori. Si tratta della misura C1.2 I1 (Programma Natura). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) I Paesi Bassi hanno spiegato che una misura è ormai in parte irrealizzabile a causa del rischio di duplicazione dei finanziamenti erogati da un altro programma dell'Unione che inciderebbe sugli stessi risultati. Si tratta della misura C2.2 I2 (Mobilità sicura, intelligente e sostenibile). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) I Paesi Bassi hanno spiegato che due misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa del persistere di costi di finanziamento elevati, della carenza di manodopera nel settore edile e di una domanda inferiore al previsto. Si tratta delle misure C3.1 I1 (Sbloccare nuovi progetti di costruzione) e C3.2 I1 (Regime di sovvenzioni per la sostenibilità dei beni immobili del settore pubblico). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) I Paesi Bassi hanno spiegato che tre misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che ne conseguissero il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure seguenti: C4.1 R2 (Assicurazione invalidità per lavoratori autonomi) (rinominata Riforma C4.1 R2 (Fornire più certezze ai lavoratori flessibili) e integrata dalla nuova Riforma C4.1 R5 (Abolizione della riserva di vecchiaia)), C4.1 R3 (Riforma del secondo pilastro del sistema pensionistico) e C4.1 R4 (Lotta al lavoro autonomo fittizio). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) A seguito della riduzione del livello di attuazione di talune misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, i Paesi Bassi hanno chiesto di usare le risorse liberate dalla riduzione del livello di attuazione delle misure per innalzare il livello di attuazione di tre misure. Si tratta delle misure C1.1 I6 (AanZET), C2.2 I1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)) e C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). Su tali presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (11) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 è stato rilevato un errore materiale che incide su un obiettivo e una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata per correggere tale errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione l'8 luglio 2022, come convenuto tra la Commissione e i Paesi Bassi. È interessato l'obiettivo 56 della misura C2.2 I3 (Stazioni a bordo strada intelligenti (iWKS)) nell'ambito della componente Accelerare la trasformazione digitale. Tale correzione non incide sull'attuazione della misura in questione.

Valutazione della Commissione

- (12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 56,2 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (14) I Paesi Bassi hanno chiesto di ridurre il livello di attuazione di alcune misure e di utilizzare le risorse per potenziare tre misure, vale a dire le misure C1.1 I6 (AanZET), C2.2 I1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)) e C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). Tali modifiche riflettono un lieve aumento del contributo apportato alla transizione verde dal PRR modificato. Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde.

Contributo alla transizione digitale

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 28,2 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (16) I Paesi Bassi hanno chiesto di ridurre il livello di attuazione di alcune misure e di utilizzare le risorse per potenziare tre misure: C1.1 I6 (AanZET), C2.2 I1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)) e C3.2 I2 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). Tali modifiche riflettono una lieve variazione negativa del contributo apportato alla transizione digitale dal PRR modificato. Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione digitale.

Costi

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (18) Le informazioni sui costi fornite dai Paesi Bassi per il PRR modificato sono dettagliate e ben motivate. I Paesi Bassi hanno inoltre presentato documenti distinti, contenenti, tra l'altro, descrizioni più dettagliate della metodologia di calcolo dei costi e spiegazioni sulla correlazione tra i progetti passati e le stime dei costi delle misure modificate, come pure sull'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione, ove applicabile. Dalla valutazione delle stime dei costi e delle informazioni di supporto emerge che la maggior parte dei costi delle misure modificate è opportunamente giustificata, ragionevole, plausibile e non comprende i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale. Per il PRR modificato è pertanto giustificato il rating B.

Altri criteri di valutazione

- (19) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dai Paesi Bassi non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (20) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, i Paesi Bassi hanno considerato prioritari quei progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. I Paesi Bassi hanno tuttavia ritenuto che nessuno di tali progetti dovesse essere incluso nel PRR modificato data l'esiguità dei finanziamenti destinati a ciascun progetto e la difficoltà di garantirne la fattibilità entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. I Paesi Bassi hanno pertanto dato priorità al potenziamento delle misure del PRR esistenti.

⁷ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Valutazione positiva

- (21) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (22) I costi totali stimati del PRR modificato dei Paesi Bassi ammontano a 5 443 259 340 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per i Paesi Bassi, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dei Paesi Bassi dovrebbe essere pari a 5 441 423 046 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dei Paesi Bassi rimane pertanto invariato.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (24) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa o la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato dei Paesi Bassi sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
